I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1354/94 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 3061/84 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2796/93 [4], ha fissato al 15 giugno il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto da parte degli olivicoltori;

considerando che, date le particolari condizioni climatiche della presente campagna, in alcune regioni la raccolta e la trasformazione delle olive termineranno nel corso del mese di giugno;

che è pertanto opportuno adattare il termine di presentazione delle domande;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3061/84, è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia, per la campagna 1993/1994 la data del 15 giugno è sostituita dal 30 giugno. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.
[3] GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.
[4] GU n. L 255 del 13. 10. 1993, pag. 1.